

Atto del Sindaco Metropolitanano

Il giorno 12/07/2022, alle ore 11:00 presso gli uffici della Città Metropolitana di Bologna, il SINDACO METROPOLITANO Matteo Lepore, secondo quanto previsto dall'art. 34 co. 2 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del VICESEGRETARIO Dott. Fabio Zanolli, ai sensi dall'art. 38 co. 2 del medesimo Statuto.

ATTO N. 150

SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AVVOCATURA METROPOLITANA

Fasc. 01.13/3/2022

SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AVVOCATURA METROPOLITANA

Oggetto:

ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE PER L'UFFICIO UNICO AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA

IL SINDACO METROPOLITANO¹

Decisione:

- 1) Approva lo schema di Accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese per l'ufficio unico Avvocatura Civica Metropolitana, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con durata pari a quella del mandato amministrativo in corso (2021-2026);
- 2) Dà mandato al *Servizio innovazione amministrativa e istituzionale* di inviare lo schema di Accordo alle Unioni e ai Comuni dell'area metropolitana bolognese interessati;
- 3) Dà atto che alla sottoscrizione dell'Accordo provvede il Sindaco metropolitano o suo delegato, il quale potrà apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per il buon esito dello stesso;
- 4) Dà atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, così come disciplinato dall'art. 11 dell'allegato schema di Accordo, pur evidenziando che i contributi forfettari per il funzionamento dell'ufficio - che saranno accertati nel bilancio di previsione da parte del competente Settore sul Capitolo 207521 *Trasferimenti correnti da amministrazioni locali*, Cdc 053, annualità 2022 - non risultano preventivamente

¹ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

quantificabili, trattandosi di somme variabili in relazione alle adesioni all'Accordo in approvazione.

Motivazione:

Con l'approvazione del presente schema di Accordo attuativo, si intende confermare l'istituzione nell'area metropolitana bolognese dell'ufficio unico Avvocatura Civica Metropolitana, per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli Enti convenzionati.

Il progetto dell'Avvocatura civica metropolitana è stato avviato nel 2016, quasi contestualmente all'avvio della Città metropolitana, nell'ottica – propria del nuovo Ente – di prevedere forme di organizzazione comuni delle funzioni metropolitane e comunali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza.

La legge 56/2014, che ha istituito la Città metropolitana di Bologna, subentrata all'omonima Provincia dal primo gennaio 2015, ha infatti indirizzato il nuovo Ente a prevedere forme di organizzazione comuni delle funzioni metropolitane e comunali, disponendo in particolare, al comma 11 dell'articolo 1 della medesima legge, che gli statuti delle città metropolitane individuassero modalità di avvalimento, ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla Città metropolitana, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. In tal senso, l'articolo 20 dello Statuto² della Città metropolitana di Bologna, rubricato “Forme di collaborazione tra città metropolitana e comuni”, prevede che in base ad appositi atti convenzionali “... 4) possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari”.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 12 della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), “*Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati*”.

Alla luce di tali norme, con delibera di Consiglio metropolitano n. 1 del 2016 è stato istituito l'ufficio unico Avvocatura Civica Metropolitana e approvato il primo schema di convenzione, per la durata di tre anni, successivamente rinnovato con deliberazione consiliare n. 10/2019.

Parallelamente, il 23 luglio 2015 è stata sottoscritta la prima Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale tra Città metropolitana, Unioni e singoli comuni non associati dell'area

² Approvato dalla Conferenza metropolitana nella seduta del 23 dicembre 2014 con deliberazione n. 1/2014.

bolognese, rinnovata³ per il mandato 2016-2021.

Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21/2022 è stata successivamente sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni di Comuni e dai singoli Comuni non associati dell'area, la nuova Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area metropolitana bolognese, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi negli ambiti di competenza indicati; ambiti tra cui rientra anche, ai sensi dell'art. 3 della medesima convenzione quadro, l'"*avvocatura metropolitana*".

Con la sottoscrizione del presente accordo attuativo della convenzione quadro, diretto allo svolgimento in forma associata dei servizi legali tramite l'ufficio comune "Avvocatura civica Metropolitana", gli Enti stipulanti si propongono i seguenti obiettivi:

- a) la conferma dell'ufficio comune dell'Avvocatura Civica Metropolitana per la gestione associata dei servizi legali con compiti di organizzazione, gestione e controllo del contenzioso degli Enti nonché di assistenza e consulenza legale precontenziosa, al fine di conseguire risparmi sulle spese;
- b) la riduzione del contenzioso degli Enti con cittadini e imprese, quale effetto dell'attività di consulenza e pareri agli uffici/servizi/organi istituzionali;
- c) l'adozione di modalità comuni agli enti partecipanti per l'esercizio della rappresentanza legale di ciascun ente;
- d) la razionalizzazione dei servizi di cui al presente Accordo, al fine di incrementarne il grado di specializzazione del personale, effettuare servizi aggiuntivi, liberare risorse produttive grazie alle economie di dimensione, derivanti dalla gestione associata dei servizi in ambito demografico ottimale.

La Città metropolitana di Bologna è individuata dall'accordo quale Ente capofila, cui spetta il coordinamento delle attività inerenti il regolare funzionamento dell'ufficio comune. La struttura organizzativa è attualmente coincidente con quella dell'Avvocatura della Città metropolitana di Bologna ed è composta da avvocati professionisti iscritti all'Albo Speciale, coadiuvati da figure addette a mansioni di segreteria e di compiti organizzativo/amministrativi. In considerazione delle adesioni degli Enti al presente Accordo, l'ufficio potrà essere oggetto di un adeguamento organizzativo.

Inoltre, come previsto dall'art. 11 dell'Accordo attuativo, le spese relative al mantenimento e allo sviluppo dell'ufficio unico per la gestione dei servizi legali, comprensive degli incentivi per il personale, saranno ripartite fra gli Enti aderenti all'Accordo. In particolare, gli Enti associati provvedono al finanziamento delle predette spese dell'ufficio, sostenute dall'Ente Capofila in relazione all'attuale assetto organizzativo, mediante un contributo forfettario annuale da corrispondere, entro il 28 febbraio di ciascun anno di competenza, al medesimo Ente capofila in quota

³ PG 27899 del 21/05/2018

fissa, parametrato al numero di abitanti suddivisi in fasce come da prospetto allegato all'Accordo medesimo.

L'articolo 5 della convenzione quadro individua l'Ufficio di Presidenza - di cui all'art. 32 dello Statuto della Città metropolitana - quale organo di impulso e coordinamento dell'attuazione della medesima. Inoltre, il medesimo articolo della convenzione individua altresì il Servizio innovazione istituzionale e amministrativa della Città metropolitana quale ufficio di supporto giuridico e amministrativo dell'Ufficio di Presidenza specificamente in tali compiti e nel monitoraggio degli accordi attuativi. Con proprio orientamento I.P. n. 3138 del 24 giugno 2022 l'Ufficio di Presidenza ha espresso la volontà di addivenire ad un accordo attuativo della Convenzione quadro nella citata materia dei servizi legali "avvocatura metropolitana".

Si ritiene pertanto di approvare l'allegato schema di Accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, unioni e singoli comuni dell'area bolognese per l'ufficio unico Avvocatura Civica Metropolitana.

Si dà mandato al *Servizio innovazione amministrativa e istituzionale* di inviare lo schema di Accordo alle Unioni e ai Comuni dell'area metropolitana bolognese interessati.

Si dà atto che alla sottoscrizione dell'Accordo provvederà il Sindaco metropolitano o suo delegato, il quale potrà apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per il buon esito dello stesso.

Si precisa altresì che l'articolo 1 comma 3 della medesima convenzione quadro prevede che, nel caso in cui gli accordi attuativi riguardino materie non conferite all'Unione, quale quella di specie, tali accordi siano sottoscritti dai Presidenti delle Unioni su mandato dei comuni interessati oppure dal Sindaco, previo accordo con l'Unione, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto⁴ della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, il cui contenuto è stato previamente condiviso con il Consigliere delegato competente per materia, Franco Cima.

⁴ Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

[omissis]

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

[omissis]

Il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente così come citato al punto 4) del dispositivo.

Si dà atto altresì che sono stati richiesti e acquisiti agli atti, secondo competenza, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Segreteria Generale e Advocatura Metropolitana (ROBERTO FINARDI), il parere di regolarità tecnica concomitante del Responsabile del Servizio innovazione amministrativa e istituzionale (FRANCESCO TENTONI), nonché il parere di regolarità contabile della Dirigente dell'Area Risorse Programmazione e Organizzazione (ANNA BARBIERI).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegati:

- 1) Schema di accordo attuativo della convenzione per la istituzione dell'ufficio unico Advocatura Civica Metropolitana e prospetto allegato A.

Bologna, lì 12/07/2022

IL SINDACO METROPOLITANO

Matteo Lepore⁵

⁵ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).